



COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri del Consiglio Comunale

Numero 2 Del 17-07-2018

COPIA

Oggetto: Approvazione del "Regolamento Comunale in materia di Accesso Civico" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii. ed istituzione del Registro degli Accessi in attuazione della deliberazione ANAC n.1309 del 28/12/2016.

L'anno duemiladiciotto del mese di luglio addì diciassette alle ore 14:30 nella casa Comunale, il Sig. Vincenzo Lauro, nominato Commissario Straordinario del Comune di Alessandria della Rocca, con D.A.n.136 del 21/06/2018, in sostituzione degli organi cessati, nell'esercizio delle competenze del Consiglio Comunale con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Salvatore Vasile, prende in esame l'allegata proposta di deliberazione di cui all'oggetto formulata dal responsabile dell'Ufficio SEGRETERIA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa e qui ripetuti in fatto e in diritto:

Di approvare, ai sensi dell'art. 3 e segg. della Legge n. 212 del 04/04/1956 e [ss.mm.ii](#), l'allegata proposta di deliberazione.

In conseguenza adottare il presente atto, con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per farne parte integrante e sostanziale

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri del Consiglio Comunale**

N.2 DEL 29-06-2018

Oggetto: Approvazione del "Regolamento Comunale in materia di Accesso Civico" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii. ed istituzione del Registro degli Accessi in attuazione della deliberazione ANAC n.1309 del 28/12/2016.

Richiamato il D. Lgs. n. 33/2013, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 97/2016, recante: *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Visto, in particolare, l’art. 1, commi 1 e 3, del sopra richiamato D. Lgs. n. 33/2013, laddove viene sottolineato che *“la trasparenza deve essere intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”*, e si specifica, altresì, che le disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 *“integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui all’art. 117, 2° comma, lettera r), della Costituzione”*;

Riscontrato che, fermo restando l’impianto originario del D. Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza, il nuovo D. Lgs. n. 97/2016 introduce un nuovo strumento, sul modello FOIA, detto *“diritto di accesso generalizzato”*, complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente, finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità. In pratica, nel modello introdotto dal D. Lgs. n. 97/2016, il diritto alla conoscibilità generalizzata diviene la regola per tutti gli atti e i documenti della pubblica amministrazione, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano oggetto di un obbligo di pubblicazione in *“amministrazione trasparente”*. La norma di riferimento è costituita dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013, nel testo modificato dall’art. 6 del D. Lgs. n. 97/2016, secondo il quale: *“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto”*;

Ravvisato che il nuovo sistema di trasparenza non è più improntato semplicemente a *“favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”* attraverso l’accessibilità alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, bensì anche a *“tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa”* rendendo accessibili tutti i dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (nuovo

art. 1, comma 1). Il nuovo decreto, dunque, non si limita ad individuare gli obblighi di trasparenza e a disciplinare le modalità per la loro realizzazione, ma (nuovo art. 2, comma 1) disciplina " *la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni* ";

Rilevato che, per effetto delle superiori norme, vengono quindi a coesistere tre modalità di esercizio del diritto di accesso:

- ▣ **l'accesso documentale** agli atti ex art. 22 del D.Lgs.n. 241/90, consistente nel diritto dei richiedenti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, in quanto direttamente e concretamente interessati, quali titolari di posizioni giuridiche rilevanti collegate al documento a cui si chiede l'accesso;
- ▣ **l'accesso civico** o accesso civico semplice, già previsto dall'art.5, c.1 del D.Lgs. n° 33/13 nel testo originario, che chiunque può esercitare in assenza di una posizione giuridicamente rilevante ma limitato ai soli atti, dati, informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale, di cui in risposta viene a sanarsi l'inosservanza con la pubblicazione ;
- ▣ **l'accesso civico generalizzato** introdotto dall'art. 5, c.2 del D.Lgs. n°33/13, definito come il diritto di chiunque di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalla P.A. **ulteriori** rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, con i limiti e le esclusioni introdotti dal D.Lgs. n° 97/2016 (artt. 5 bis e 5 ter del D.Lgs.n° 33/13);

Vista la Deliberazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 avente per oggetto " *Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013* ";

Vista la Circolare del Ministero per la Funzione Pubblica e la Semplificazione n°2 del 30.05.2017, con la quale " *...ciascuna amministrazione può disciplinare con regolamento, circolare o altro atto interno esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno* " , poiché i limiti e l'estensione del diritto sono coperti dalla riserva di legge;

Rilevato che:

- l'ANAC predisporrà un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato, raccomandando la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, " *cd. registro degli accessi* " , che le amministrazioni " *è auspicabile pubblicarlo sui propri siti istituzionali* " ;
- il registro deve contenere l'elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione;
- il registro è istituito e pubblicato a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi, in " *Amministrazione trasparente* " - " *Altri contenuti* " , alla voce " *Accesso civico* " ;

Dato atto che si intende dare attuazione a quanto previsto dalla citata deliberazione ANAC n. 1309/2016:

- a) - istituendo il " *Registro degli Accessi* " tenuto anche semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura (es. excel, word, ecc.);
- b)- assegnando la gestione del registro all'Ufficio Anticorruzione, con carico del suddetto responsabile della prevenzione di designare un componente di detto ufficio alla tenuta del registro e pubblicazione dell'elenco con cadenza semestrale;

Precisato che tutti gli uffici dell'Ente ed i responsabili dei procedimenti amministrativi sono
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO n.2 del 17-07-2018 ALESSANDRIA DELLA ROCCA

tenuti a collaborare con l'Ufficio Anticorruzione per la gestione del registro, comunicando tempestivamente al componente all'uopo designato l'apposito modello di " *Provvedimento Decisionale* " assunto in merito alle domande stesse, con l'indicazione dei dati ivi richiesti;

Considerato che, in attuazione della normativa vigente in materia, si rende necessario disciplinare l'accesso civico a dati e documenti, ovvero il diritto di chiunque, anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere documenti, informazioni o dati che le Pubbliche Amministrazioni hanno omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ovvero dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'Art. 5-bis;

Visto l'allegato schema di " *Regolamento Comunale in materia di Accesso Civico* ", composto da n. 31 articoli e da n. 4 modelli allegati, che formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Considerato, altresì, che si rende necessario istituire il " *Registro degli Accessi* ", in attuazione di quanto previsto dalla più volte citata Deliberazione ANAC n. 1309/2016, come da modello allegato, che forma anch'esso parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per la tenuta e pubblicazione dei provvedimenti adottati con cadenza semestrale, in " *Amministrazione trasparente* " - " *Altri contenuti* ", alla voce " *Accesso civico* ";

Ritenuto di dover procedere, rispettivamente, all'approvazione del " *Regolamento Comunale in materia di Accesso Civico* " - Allegato "A", nonché di istituire il " *Registro degli accessi* " - Allegato "B", facenti tutti parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e approvate:

1) Di approvare il " *Regolamento Comunale in materia di Accesso Civico* ", composto da n. 31 articoli e da n. 4 modelli - Allegato " A ", che formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, con carico di pubblicazione in " *Amministrazione trasparente* " - " *Altri contenuti* ", alla voce " *Accesso civico* ".

2) Di istituire il " *Registro degli Accessi* ", in attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione ANAC n. 1309/2016 in premessa citata, tenuto mediante file o documenti di videoscrittura (es. excel, word, ecc.), come da modello - Allegato " B ", che forma anch'esso parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

3) Di dare atto che:

- la tenuta del registro è a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o suo designato da individuarsi tra i componenti dell'Ufficio Anticorruzione, il quale provvederà alla pubblicazione in unico elenco con cadenza semestrale, in " *Amministrazione trasparente* " - " *Altri contenuti* ", alla voce " *Accesso civico* ";
- ciascun responsabile di procedimento amministrativo provvederà a trasmettere al Responsabile della Prevenzione apposito provvedimento decisionale per ogni singola richiesta

pervenuta, con l'indicazione esaustiva dei dati richiesti nell'apposito modello, oscurando i dati personali eventualmente presenti.

4) Di comunicare l'adozione del presente atto a tutti i Responsabili di Settore ed ai Responsabili dei Procedimenti Amministrativi, ai fini della piena attuazione delle norme come sopra adottate, consultabile sul sito istituzionale dell'Ente.

VASILE SALVATORE

Il Proponente

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Commissario Straordinario
Vincenzo Lauro

Il Segretario Comunale
VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio on line il 19-07-2018 fino al 03-08-2018 al n° 837 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica , su conforme dichiarazione del Responsabile della Pubblicazione, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 19-07-2018 al 03-08-2018, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-07-2018 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE